



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

GUIDA ALLA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

Camera di Commercio di Siena – Servizio Regolazione del Mercato

A cura Dott. Enzo Ciccia e Dott. ssa Marcella Minucci

Testo aggiornato al Maggio 2022

GUIDA ALLA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

SOMMARIO:

- **INTRODUZIONE**: contenuti e finalità della guida

- **TITOLI DI CREDITO E PROTESTI**

Il titolo di credito

La cambiale

L'assegno

Il protesto: cos'è?

- **IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**
-

- **LA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI**

MODALITA' DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI SU CAMBIALE

- ✓ Cancellazione a seguito di pagamento entro i 12 mesi
- ✓ Cancellazione a seguito pagamento oltre i 12 mesi
- ✓ Cancellazione per erroneità o illegittimità del protesto
- ✓ Cancellazione a seguito pagamento entro i 12 mesi in assenza di titolo in originale

MODALITA' DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI SU ASSEGNO

- ✓ Cancellazione per riabilitazione
 - ✓ Cancellazione per erroneità o illegittimità del protesto
-

- **IL PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO**

- **ASSEGNO SCOPERTO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE E COME GESTIRLE**

- **I SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE - SIC**

INTRODUZIONE

Questa guida vuole essere un prontuario che spiega in termini semplici e pratici:

- *quali sono le condizioni e le modalità di cancellazione dei protesti dal Registro Informatico in caso di mancato pagamento;*
- *quali sono i moduli da utilizzare;*
- *quali sono i costi.*

Ci è sembrato utile chiarire preliminarmente alcuni concetti - il *titolo di credito*, l'*assegno*, la *cambiale*, il *protesto* - in quanto riteniamo che conoscerne le caratteristiche e la funzione possa essere di aiuto nell'acquisire la piena consapevolezza sia della portata e del significato dell'emissione di titoli di credito, sia delle motivazioni per le quali la cancellazione dei protesti è subordinata per legge alla sussistenza di precise condizioni.

Il contatto quotidiano con le difficoltà incontrate dall'utenza e la oggettiva complessità della normativa di riferimento ci hanno indotto inoltre ad "uscire" dall'ambito di competenza delle CCIAA ed a fornire anche informazioni sommarie e riferimenti su tutte le conseguenze - ulteriori alla levata del protesto ed alla pubblicazione sul Registro Informatico - alle quali si va incontro in caso di emissione di assegni privi di provvista o di ritardi nel pagamento delle rate relative a finanziamenti o prestiti richiesti.

TITOLI DI CREDITO E PROTESTI

COS'E' UN TITOLO DI CREDITO

Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito da un modulo prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.).

Esso contiene la promessa - fatta da colui che lo rilascia - di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce (cosiddetto *portatore*). Il documento ***incorpora*** il diritto di credito nel senso che il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non-imprenditori (es. utilizzo di [assegni](#)).

I titoli di credito più diffusi sono la ***cambiale*** (tratta e vaglia cambiario) e ***l'assegno***.

LA CAMBIALE

COS'E'


E' un titolo di credito, formale ed astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata.

Può essere emessa sotto forma di cambiale **tratta** o di **cambiale propria** (il "pagherò" o **vaglia cambiario**).

La **tratta** contiene un ordine che il creditore (traente) dà al debitore (trattario) di pagare ad un terzo (beneficiario) una somma di denaro alla scadenza concordata.

Il trattario può accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale.





Il “pagherò” o **vaglia cambiario**, invece, viene emesso direttamente dal debitore e contiene la sua promessa incondizionata di pagare un certo beneficiario.



Requisiti essenziali della cambiale:

- denominazione di “cambiale” inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui questo è redatto;
- l’ordine o la promessa incondizionata di pagare una certa somma;
- il nome, il luogo e la data di nascita – oppure il codice fiscale – del trattario nel caso di tratta e dell’emittente nel caso di “pagherò”;
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve essere effettuato il pagamento; non sono ammesse cambiali “al portatore”

- la sottoscrizione di colui che emette la cambiale;
- la data di emissione;

La mancanza di uno di questi requisiti determina la invalidità del titolo, che diviene una semplice attestazione di credito.

L'ASSEGNO

COS'E'

E' un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato rivolto dal traente ad una banca (trattario) di pagare una determinata somma ad un beneficiario (o prenditore).

Gli assegni possono essere **bancari, postali o circolari**.

L'assegno bancario deve rispondere ai seguenti requisiti di forma, essenziali per la sua validità:

- Denominazione di "assegno bancario";
- Ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- Indicazione del trattario
- Indicazione del luogo di pagamento;
- Data e luogo di emissione
- Sottoscrizione del traente

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, formale, emesso da un istituto bancario autorizzato, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma indicata. L'emissione di un assegno circolare è correlata all'esistenza di somme disponibili presso l'istituto emittente.



IL PROTESTO

Il **protesto** è l'atto pubblico con il quale si attesta formalmente l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (*protestato*) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.

I pubblici ufficiali autorizzati alla levata dei protesti sono il **notaio**, l'**ufficiale giudiziario** ed il **segretario comunale**.

EFFETTI DEL PROTESTO

Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell'inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.), ed è un **titolo esecutivo** che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore.

Il protesto è inoltre presupposto essenziale per poter esercitare l'**azione di regresso** che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti); non è però necessario se il titolo contiene la clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente.

Nel caso di **assegno bancario**, la levata del protesto comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che può essere evitata pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. Il protestato in questo caso viene inoltre inserito nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. *revoca di sistema*). Anche questa sanzione si può evitare dimostrando il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi al saggio legale dalla data di presentazione alla data di pagamento, delle spese di protesto e della penale del 10% entro il termine di cui sopra (per maggiori dettagli vedasi il paragrafo "*ASSEGNO SCOPERTO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE E COME GESTIRLE*")

PUBBLICITA' DEI PROTESTI – IL REGISTRO INFORMATICO

Il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un incisivo effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l'accesso al credito.

In passato la pubblicità consisteva nell'iscrizione dei protestati in un apposito elenco, tenuto presso il Tribunale, una copia del quale era periodicamente trasmessa alla camera di commercio che pubblicava un apposito bollettino.

Attualmente il bollettino cartaceo è sostituito dal **Registro Informatico dei Protesti**, tenuto e gestito dalle Camere di Commercio.

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI: COME FUNZIONA

Il registro informatico dei protesti è una banca dati informatica nazionale.

Vi sono iscritti tutti i nominativi dei soggetti che hanno subito un protesto per il mancato pagamento di **cambiali – pagherò, tratte accettate e assegni**.

La banca dati contiene, per ciascun protesto, le notizie relative alla data ed al luogo in cui è stato levato, al nominativo del protestato, al tipo, importo e scadenza del titolo protestato.

E' importante sapere che:

- **I nominativi rimangono pubblicati nel Registro Informatico per un periodo di 5 anni dalla iscrizione, a meno che – sussistendo i requisiti di legge – l'interessato non ne richieda prima la cancellazione.**
- **Per disposizione di legge il protesto cancellato dal Registro Informatico si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto (art. 4 comma 3 legge 77/55 come modificata dalla legge 235/2000): una volta avvenuta la cancellazione - o per il decorso di 5 anni dalla pubblicazione o su richiesta dell'interessato – il Registro Informatico non mantiene traccia delle precedenti segnalazioni.**
- **Il Registro Informatico dei Protesti è pubblico e nazionale: ciò significa che i dati in esso contenuti sono accessibili a tutti e disponibili su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di levata del protesto e di pubblicazione.**

Le Camere di Commercio:

- Provvedono alla **pubblicazione** dei protesti nel Registro Informatico;
- Provvedono alla **cancellazione** dei protesti su istanza del debitore protestato quando sussistono le condizioni di legge;
- Rilasciano le “**visure protesti**”, cioè documenti ufficiali con i quali è possibile ottenere le informazioni contenute nel Registro Informatico in relazione ad un soggetto (persona fisica o società) individuato tramite il nome o il codice fiscale. Le visure protesti sono rilasciate “a vista” a qualunque interessato.

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI: LE TEMPISTICHE DELLA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 legge 77/55 come modificata dalla legge 235/2000, i pubblici ufficiali della provincia, il primo giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio, l'elenco dei protesti levati fino al giorno 26 del mese precedente.

La Camera di Commercio pubblica i protesti nel Registro Informatico entro i 10 giorni successivi a quello dell'invio.

LE PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

MODALITA' DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI SU CAMBIALE

1) Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto

Il debitore che esegue il pagamento di un effetto cambiario entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico presentando domanda sull'apposito modello.

Al modulo di domanda – compilato e sottoscritto dal debitore – devono essere allegati:

- Fotocopia fronte – retro di un valido documento di identità del debitore e del presentatore qualora l'istanza venga materialmente presentata da altro soggetto;
- Titolo in originale;
- Quietanza di pagamento in originale – la quietanza deve fare espresso riferimento al titolo o ai titoli per i quali si chiede la cancellazione del protesto – deve essere redatta su carta intestata se il creditore è un'impresa o una società – deve essere accompagnata da fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del creditore (o del legale rappresentante della società creditrice) ;

Sulla domanda decide il dirigente responsabile dell'ufficio protesti, con determinazione dirigenziale, entro **20 giorni** dalla presentazione.

L'ufficio protesti provvede materialmente alla cancellazione entro **5 giorni** dalla data della determinazione dirigenziale.

Costi:

- **marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modulo di domanda;**
- **diritti di segreteria: € 8,00 per ciascun protesto del quale si richiede la cancellazione**

2) Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto in assenza degli effetti in originale

Qualora il debitore sia in grado di pagare ed abbia interesse a cancellare velocemente i protesti levati nei suoi confronti dal Registro Informatico ma non sia in possesso del titolo in originale in quanto, ad esempio, la cambiale è ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, può effettuare il **c. d. "deposito vincolato"** (art. 9 DPR 290/75).

Il deposito vincolato può essere effettuato presso qualsiasi istituto di credito e consiste, in sostanza, nel depositare presso l'istituto di credito la somma dovuta, vincolandola a favore del legittimo portatore della cambiale. In tal caso la banca che riceve la somma in deposito rilascia all'interessato un **certificato di deposito vincolato**.

In questo caso per ottenere la cancellazione è sufficiente allegare al modulo di domanda il certificato di deposito vincolato.

Per i costi ed i tempi della cancellazione si rinvia al punto 1)

3) Cancellazione per avvenuto pagamento oltre 12 mesi dalla levata del protesto

Le Camere di Commercio, in base a quanto disposto dalla Legge n. 235/2000, possono provvedere direttamente alla cancellazione dei protesti su cambiale alla sola condizione che il pagamento sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto.

Qualora non sussista tale condizione, il protestato che intende ottenere la cancellazione dei protesti levati a suo nome dal Registro Informatico deve chiedere preventivamente la **riabilitazione al Tribunale del luogo di residenza**, dando, naturalmente, prova del pagamento degli effetti protestati.

Il Tribunale concede la riabilitazione a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'ultimo protesto.

Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione il debitore potrà presentare istanza di cancellazione alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto, utilizzando l'apposito modello corredato da copia conforme del decreto di riabilitazione.

La cancellazione dal Registro Informatico è per legge preceduta dalla pubblicazione della avvenuta riabilitazione.

Per i costi si rinvia al punto 1)

4) Richiesta di annotazione, in caso di pagamento di effetti cambiari effettuato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto.

Secondo quanto previsto dalla legge 77/55 art. 4 il debitore che provvede al pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto può chiederne l'annotazione sul Registro Informatico alla Camera di Commercio competente per territorio.

In questo caso la CCIAA non può provvedere alla cancellazione del protesto (è necessario attendere che il Tribunale conceda la riabilitazione – vedi punto 3).

Si dà comunque atto (si "annota", appunto) sul Registro Informatico dell'avvenuto pagamento del titolo di credito protestato.

Per ottenere la annotazione è necessario presentare istanza utilizzando l'apposito modello, corredato da:

- Fotocopia fronte – retro valido di un documento di identità del debitore richiedente e dell'eventuale presentatore;
- Cambiale in originale;
- Quietanza rilasciata dal creditore con le modalità specificate al punto 1).

Per i tempi ed i costi si rinvia al punto 1

5) Cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto di cambiali

E' prevista dall'art. 4 comma 2 Legge 77/55 e può essere presentata alla Camera di Commercio competente per territorio *da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto **illegittimamente o erroneamente.***

Oltre che dal debitore protestato l'istanza di cancellazione per erroneità o illegittimità del protesto può essere presentata:

- dallo stesso **pubblico ufficiale** che ha levato il protesto
- dagli **istituti di credito**

Alla domanda, da presentare tramite l'apposito modulo, devono essere allegati:

- fotocopia fronte – retro di un valido documento di identità del richiedente;
- eventuali documenti volti a dimostrare la illegittimità o erroneità del protesto;
- titolo/i in originale o fotocopia se posseduto/i;

per i tempi ed i costi si rinvia al punto 1

Importante: il rimedio disciplinato dall'art. 4 comma 2 legge 77/55 ha carattere squisitamente amministrativo e conseguentemente – in base alla interpretazione più accreditata ed uniformemente condivisa dal sistema camerale – l'erroneità e la illegittimità sono da intendersi come riferite alla sola forma del protesto e non già al rapporto sottostante il titolo di credito;

MODALITA' DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI SU ASSEGNO

1) cancellazione a seguito di riabilitazione

Per la cancellazione dei protesti su assegni è sempre necessario ottenere preventivamente la **riabilitazione dal Tribunale del luogo di residenza del protestato.**

Il Tribunale concede la riabilitazione a condizione che siano trascorsi **almeno 12 mesi** dall'ultimo protesto.

Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione il debitore potrà presentare istanza di cancellazione alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto, utilizzando l'apposito modello, corredato da copia conforme del decreto di riabilitazione.

La cancellazione dal Registro Informatico è per legge preceduta dalla pubblicazione della avvenuta riabilitazione.

Per gli **assegni postali** la procedura è la stessa.

Si tratta però di assegni per i quali i protesti sono levati dalle stanze di compensazione di Roma o di Milano.

L'istanza di cancellazione va pertanto presentata alla CCIAA di Roma o a quella di Milano, dopo aver verificato, anche tramite visura, quale delle due è competente nel caso specifico.

2) Cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto su assegno

Si rinvia alle indicazioni fornite per la cancellazione per erronea o illegittima levata di protesto su cambiale.

Come premesso nella introduzione, forniamo di seguito alcune informazioni su aspetti che esulano dalle competenze delle Camere di Commercio, ma che riteniamo utili, per chi vive una fase di difficoltà economica, ad acquisire una visione d'insieme su meccanismi che di fatto ne possono ostacolare il superamento.

Capita spesso che i nostri utenti – spesso imprenditori - quando incontrano delle difficoltà nell'instaurare o mantenere rapporti con le banche o nell'ottenere finanziamenti, si rivolgano all'ufficio Protesti nella convinzione che il problema sia la sussistenza di protesti a loro nome nel Registro Informatico.

Talvolta i protesti ci sono. Talvolta no.

In quest'ultimo caso l'utente rimane disorientato in quanto, non conoscendo il problema, non può fare nulla per cercare di risolverlo.

Vediamo quindi quali sono gli ostacoli giuridico/economici – diversi dalla sussistenza di protesti – i quali possono impedire l'accesso al credito e quali sono le possibili azioni per evitarli o rimuoverli.

IL PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO

Come funziona?

Il pagamento mediante assegno presuppone la titolarità, in capo al traente, di un conto corrente; il libretto assegni è infatti rilasciato dalla banca o dalle Poste, solo nel caso in cui si sia correntisti, mentre il beneficiario può avere o meno un conto corrente intestato: nel primo caso il trasferimento di denaro avviene da conto a conto mentre nel secondo caso, essendo l'assegno pagabile a vista, il pagamento viene effettuato in contanti dagli sportelli della banca emittente.

Le tempistiche: entro quanto tempo va incassato l'assegno?

Una volta emesso l'assegno, il beneficiario deve incassarlo entro **8 giorni** se l'assegno è *su piazza* (cioè è emesso nello stesso comune di quello di pagamento) ed entro **15 giorni** se l'assegno è *fuori piazza* (cioè emesso in comune diverso da quello di pagamento).

Decorso inutilmente il suddetto termine l'assegno *scade*, con la conseguenza che, chi lo ha emesso, può ordinare alla banca o alla Posta di non effettuare il pagamento, senza per questo subire le conseguenze che derivano dal mancato pagamento.

ASSEGNO SCOPERTO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE E COME GESTIRLE

L'assegno è *scoperto*, o *a vuoto*, o *senza provvista* quando sul conto corrente del traente non sono presenti fondi sufficienti a coprire l'importo riportato sul titolo di pagamento.

Dalla emissione di assegni privi di provvista derivano una serie di conseguenze, che sono:

- **levata del protesto**, per la quale si rimanda alla relativa sezione di questa guida;
- **Sanzione amministrativa - iscrizione nella Centrale Allarme Interbancaria - revoca di sistema**

Emettere assegni privi di provvista costituisce un **illecito amministrativo**: la sanzione prevista (Legge n. 386/1990) varia da € 516,00 ad € 3.099,00 ed aumenta qualora l'importo dell'assegno scoperto superi i 10.329,00 Euro o in caso di reiterazione.

La sanzione viene comminata dal Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.

Alla sanzione amministrativa si aggiunge l'iscrizione nella **Centrale Allarme Interbancaria (CAI)**: si tratta di un archivio informatico istituito dalla Legge n. 386/1990 e tenuto dalla Banca d'Italia, la quale di fatto ne ha affidato la gestione ad un ente esterno, pur rimanendo titolare del trattamento dei dati.

A seguito della segnalazione in Centrale Allarme Interbancaria tutti gli istituti bancari che accedono al sistema centrale:

- 1) Devono provvedere alla revoca di qualsiasi autorizzazione in essere nei confronti degli iscritti nella CAI;
- 2) Hanno il divieto di concludere con tali soggetti nuove convenzioni di assegno per un periodo di 6 mesi dalla iscrizione;
- 3) Sempre per un periodo di 6 mesi, hanno il divieto di pagare gli assegni emessi dagli iscritti nella CAI, a prescindere dall'esistenza della provvista.



Le suddette conseguenze costituiscono la c. d. **“revoca di sistema”**

Il cliente che ha emesso l'assegno scoperto, entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento, è informato dalla banca o dalle Poste sulle conseguenze derivanti dal mancato pagamento del titolo (c. d. **preavviso di revoca**). Ha così la **possibilità di evitare l'irrogazione della sanzione**

amministrativa e la segnalazione nella Centrale Allarme Interbancaria mediante il cd “pagamento tardivo”.

Per “***pagamento tardivo***”, si intende il pagamento di un importo pari al valore cartolare dell’assegno maggiorato di una penale pari al 10%, degli interessi legali e delle eventuali spese di protesto – da effettuarsi perentoriamente entro **60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione all’incasso.

La Centrale Allarme Interbancario è consultabile dagli interessati tramite le filiali della Banca d’Italia.

Per maggiori informazioni:

<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/>

I SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC)

Cosa sono i SIC?

I **SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie)** sono delle banche dati che raccolgono informazioni relative a richieste e rapporti di credito.

Gli enti partecipanti – banche e società finanziarie – forniscono ai SIC informazioni relative ai rapporti di credito della loro clientela e al tempo stesso le utilizzano per verificare la affidabilità di chi ha richiesto loro dei finanziamenti.

I meccanismi di raccolta e di utilizzazione delle informazioni sono regolati dal “*Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*”, siglato dai gestori dei SIC, dagli enti finanziari e da alcune associazioni dei consumatori ed approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sono previsti anche dei monitoraggi periodici sull’osservanza del Codice di condotta da parte dei SIC.

Quali dati vengono inseriti e quando?

Nel caso di soggetti privati che abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati personali, le banche o le finanziarie possono consultare i SIC nella fase istruttoria di un nuovo finanziamento al fine di valutare l’opportunità di accoglimento della richiesta, e possono – d’altra parte - comunicare ed aggiornare le informazioni relative ai crediti erogati; i dati negativi (ritardi nei rimborsi dei finanziamenti) possono essere comunque messi a disposizione del circuito, anche se non è stato prestato il consenso al trattamento dei dati.

Per le imprese ed i professionisti, invece, la diffusione delle informazioni relative ai rapporti di credito avviene sempre ed indipendentemente dalla autorizzazione al trattamento dati.

La conservazione dei dati è regolamentata dal nuovo Codice di condotta con le seguenti tempistiche:

Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione	180 gg. dalla data della richiesta
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate	90 gg dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto
Finanziamenti rimborsati regolarmente	60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati)
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo	12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti risultino sempre regolari
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione	24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti risultino sempre regolari
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati)

Al diretto interessato è riconosciuta la possibilità di richiedere l'accesso ai propri dati personali registrati nel SIC.

Le modalità di accesso ai dati sono pubblicizzate sui siti dei SIC.

I principali SIC:

CRIF Spa

www.consumatori.crif.it

Experian Cerved Information Service Spa

www.experian.it

CTC (Consorzio Tutela del Credito)

www.ctconline.it

